

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BURTULO e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Estensione dell'associazione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner »
al personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la benemerita attività dell'Istituto « Giuseppe Kirner ». Questa associazione con ampie finalità mutualistiche, fu propugnata dalla Federazione nazionale dei professori delle scuole medie sin dal lontano 1903, fu costituita nel 1909 ed eretta in Ente morale con decreto-legge 12 agosto 1915, n. 1428. L'Istituto andò via via modificando il proprio ordinamento sino all'assetto attuale, definito dalla legge 28 marzo 1968, n. 370.

È da notare che, inizialmente, erano soci effettivi i soli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie. Con il riconoscimento della qualifica di insegnante tecnico-pratico, l'associazione venne estesa anche al personale tecnico degli istituti tecnici, scuole tecniche e scuole d'avviamento professionale. A seguito della legge 28 luglio 1971, n. 831, vennero associati anche i professori non di ruolo, abilitati, con incarico triennale.

Infine, con la legge 13 giugno 1969, n. 282, l'associazione venne estesa anche ai professori, non abilitati, con incarico a tempo indeterminato, con esclusione dei soli supplenti temporanei.

L'attività di mutua assistenza, ancora valida in particolari circostanze di grave sventura, è altamente apprezzata dagli associati. Le eventuali sovvenzioni vengono propor-

zionate alla gravità dell'evento che colpisce il socio e secondo la valutazione delle conseguenze sulla sicurezza della famiglia.

Particolare assistenza viene data agli orfani degli associati ed è efficace l'aiuto, volto soprattutto ad assicurare il proseguimento degli studi di ogni ordine e grado, ai figli dei soci che versano in difficili condizioni economiche.

Per questi motivi, pur essendo oggi ben viva l'esigenza di una generale riforma del settore previdenziale ed assistenziale, tutto il personale della scuola considera utile, anzi necessario, il particolare tipo di maggior sicurezza familiare che l'Istituto Kirner garantisce. Già da tempo si è manifestata inoltre l'aspirazione del personale delle carriere ausiliarie, esecutive e di concetto, che opera nell'ambito delle scuole medie, perchè venga ad esso esteso questo specifico tipo di assistenza.

Di questa esigenza si sono rese interprete alcune organizzazioni sindacali della scuola media, con ripetuti ordini del giorno delle categorie interessate.

La scuola è sempre stata una comunità educativa e questo senso solidale e comunitario va sempre più accentuandosi. Non si comprende per quale motivo le previdenze del Kirner, tipica espressione del senso mu-

tualistico e comunitario che anima gli istituti scolastici, non debbano essere estese a quei lavoratori che partecipano alla attività ed alla vita della scuola e sono generalmente i più bisognosi e non godono di quegli aiuti, come borse di studio per i figli, sicura assistenza agli orfani, contributi straordinari nella triste evenienza di gravi sventure, che sono garantiti al personale insegnante a mezzo dell'Istituto Kirner. Gli insegnanti sono attualmente soggetti ad una trattenuta mensile pro Kirner di lire 2.171, una uguale trattenuta è ben accettata dal personale non insegnante, pur di aumentare la propria sicurezza sociale.

La legge è costituita da due articoli, il primo dei quali estende l'associazione Kir-

ner al personale non insegnante della carriera ausiliaria, esecutiva, e di concetto degli istituti di istruzione secondaria.

Il secondo articolo modifica l'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 370, elevando da nove a undici i membri dei Consigli di cui alla lettera *d*), aggiungendo un socio della carriera esecutiva o di concetto (personale di segreteria) ed uno della carriera ausiliaria, da nominarsi con le modalità già previste dalla legge n. 370.

La legge non prevede alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Per i motivi sopra esposti si confida, onorevoli senatori, nell'approvazione del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'associazione all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi viene estesa al personale non insegnante delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 2.

Il primo comma della lettera *d*) dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 370, viene così modificato:

« *d*) da undici soci effettivi di cui uno incaricato abilitato, uno insegnante tecnico pratico, uno delle carriere di concetto o esecutiva, uno di quella ausiliaria, uno pensionato, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi d'istituto dei docenti e del personale di concetto esecutivo ed ausiliario delle scuole secondarie, in proporzione al numero dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni per la seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».